

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 29/2017
(Atti del Consiglio)**

**Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale
26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 26 luglio 2017**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del.c.r 55/2017

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;
2. L'articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;
3. L'articolo 26 della l.r. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede, in particolare:
 - l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'articolo 9 della l.r. 25/1998, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;
 - la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;
 - la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino all'approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;
 - l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro centottanta giorni dall'adeguamento del piano regionale;

- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito;
4. Con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22, (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), è stata adottata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
 5. Con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio" per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), è stata approvata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottata con deliberazione del Consiglio regionale 22/2017;
 6. La modifica di piano approvata non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 61/2014, ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute che interessano i territori ricadenti in ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;
 7. Le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della l.r. 61/2014;
 8. È quindi necessario prevedere una specifica disciplina per consentire l'adeguamento, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione della modifica di piano regionale adottato con del.c.r. 22/2017, dei piani straordinari e di ambito di ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro;
 9. A fine di consentire la possibilità di adeguare con celerità i piani straordinari e i piani di ambito vigenti, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Disciplina per l'attuazione delle modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate con del.c.r. 55/2017

1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio” per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”), comportano variazione del piano straordinario dell’ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell’ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.
2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso della deliberazione della rispettiva autorità sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, con le modalità e secondo quanto previsto all’articolo 26 bis, commi 4 e 5, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010).
3. L’avviso di cui al comma 2 contiene l’indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

LA PRESIDENTE

Lucia De Robertis

IL SEGRETARIO

Antonio Mazzeo

| |
|---------------------------------------|
| ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI |
|---------------------------------------|

Proposta di legge della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2017, n. 210

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 luglio 2017

Approvata in data 26 luglio 2017

Divenuta legge regionale 29/2017 (atti del Consiglio)